

dieser Beziehung allerdings nicht schlüssig — nicht der Wille vorhanden sein, die französischen Konkursverwaltungen den schweizerischen Faustpfandgläubigern gegenüber mit Befugnissen auszustatten, welche die erstern nach eigenem Recht nicht befaßen und die im umgekehrten Verhältnis auch nicht anerkannt wurden; —

erkannt:

Der Refus wird abgewiesen.

B. Auslieferung. — Extradition.

Vertrag mit Italien. — Traité avec l'Italie.

55. Sentenza del 2 giugno 1905 nella causa Casiraghi.

Prescrizione contro una sentenza contumaciale, art. 4 del trattato d'estradizione fra la Svizzera e l'Italia. Per calcolare la prescrizione fa regola la pena pronunciata, non la pena applicabile secondo le leggi dello Stato di rifugio.

1. Con sentenza 12 dicembre 1894, il Tribunale penale di Milano dichiarava Casiraghi Giovanni colpevole di truffa con falso, di bancarotta fraudolenta, di appropriazione indebita continuata e di truffa continuata e lo condannava alla pena complessiva di anni sei e mesi tre di reclusione, alla multa di lire duemila, al risarcimento del danno verso le parti lese ed alle spese del procedimento. Il Casiraghi introduceva appello alla Corte di Milano, ma con giudizio 26 luglio 1902 l'appello veniva dichiarato irricevibile.

In base a queste sentenze, nonchè ad un mandato di cattura spiccato in data dell'8 aprile 1894 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, la Legazione italiana a Berna domandava, con nota 25 agosto 1902, l'estradizione del Casiraghi al Consiglio federale, invocando i disposti dell'art. 2, N° 8, 11 e 12 del trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia. L'arresto del Casiraghi non poté però effettuarsi

a quell'epoca. Non fu che il 29 aprile 1905 che il Dipartimento di giustizia e polizia del cantone di Ginevra notificava al Dipartimento federale l'avvenuto arresto a Ginevra, il 28 dello stesso mese, in seguito di che, interrogato il Casiraghi se annuiva alla domanda di estradizione, rispondeva dapprima affermativamente, ritirando pochi giorni dopo la data adesione, e motivando con atto 16 maggio 1905 la sua opposizione sui motivi seguenti:

Il mandato di cattura, prodotto dalla Legazione italiana in appoggio della domanda di estradizione, è prescritto in base all'art. 203 Cpp ginevrino. Il giudizio della Corte di Milano 26 luglio 1902 è senza interesse, non facendo che lasciar sussistere puramente e semplicemente la sentenza di condanna 12 dicembre 1894. Quest'ultima è dunque il solo titolo che rimane in appoggio della domanda di estradizione. Ora, le pene pronunciate in questa sentenza sono prescritte, tanto dal punto di vista del diritto ginevrino, che dal punto di vista del diritto italiano:

a) Dal punto di vista del diritto ginevrino, tutte le singole pene pronunciate contro il Casiraghi per i diversi delitti dei quali fu ritenuto colpevole, pene inglobate ed assorbite nei sei anni e mesi tre di reclusione, devonsi ritenere come pene correzionali, prescrivibili, secondo l'art. 67 del Codice penale ginevrino, nel lasso di 5 anni. Ciò è fuori di dubbio per ciò che concerne i delitti di truffa, di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta. Un dubbio solo può sussistere per ciò che concerne il delitto di falso, a seconda che si ritiene esservi stato falso in documento pubblico o in documento privato (art. 133 e 136 del Codice penale ginevrino). Ma, dato anche che l'estradizione possa accordarsi per questo titolo, si dovrebbe in ogni caso stipulare una riserva per le pene relative agli altri delitti dei quali il Casiraghi fu dichiarato colpevole.

b) Dal punto di vista del diritto italiano, il Casiraghi venne condannato a tre anni di reclusione pel delitto di falso, condanna che assorbe la pena della bancarotta semplice; a due anni di reclusione per appropriazione indebita, aumentata di

1/6 per il carattere di continuità; e ad un anno di reclusione per truffa, coll'aumento di 1/6 perchè continuata. Tutte queste pene sarebbero pene correzionali, secondo l'art. 22 della legge italiana 1° dicembre 1889, e quindi prescritte in virtù dei disposti del Codice ginevrino. Ma il Codice penale italiano non contiene una distinzione in pene criminali e correzionali, come il Codice di Ginevra; esso fissa la durata del periodo di prescrizione secondo l'importanza della pena.

L'art. 95, N° 3, dispone però che le pene si prescrivono per il decorso di dieci anni, se la condanna alla reclusione non oltrepassa i cinque anni. Ora, nessuna delle pene inflitte al Casiraghi arriva a questa durata. È bensì vero che il Codice penale italiano non indica se in caso di condanna per più delitti, la prescrizione si debba computare secondo la durata della pena complessiva, o secondo quella delle pene inflitte per le singole condanne. Ma, in difetto di una prescrizione speciale, è principio generalmente ammesso in materia penale, che sia l'interpretazione la più mite che debba prevalere.

L'opponente conchiude perciò al rigetto della domanda di estradizione.

2. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale trasmetteva gli atti a questa Corte, in data del 19 maggio 1905, per un relativo giudizio, accompagnandoli da un preavviso del Procuratore generale della Confederazione, col quale lo stesso conchiude all'ammissibilità dell'extradizione.

In diritto:

1. L'ammissibilità dell'extradizione non è contestata, nè è contestabile, di fronte ai disposti tassativi dei N° 8, 11, 12 dell'articolo 2 del trattato fra la Svizzera e l'Italia e di fronte alle emergenze del processo penale, in ragione della natura e dell'importanza dei delitti ritenuti a carico dell'estraddando. Così pure è fuori di dubbio che si verificano i requisiti formali stabiliti all'articolo 9 del trattato. La sola questione discutibile e la sola da esaminarsi è quella relativa alla prescrizione, alla quale fanno capo esclusivamente anche le argomentazioni del ricorrente.

2. Che per la determinazione del periodo di prescrizione debbano far stato le singole pene applicate ai singoli reati ritenuti a carico dell'estraddando, non la pena complessiva, computata secondo le norme stabilite dall'articolo 68 Cp ital. pel concorso di più reati, è evidente, l'extradizione essendo stata domandata e la sua ammissibilità dovendosi esaminare in rapporto a ciascuno dei reati dei quali l'estraddando è stato dichiarato colpevole. Invece potrebbesi discutere se, di fronte ai differenti sistemi vigenti nella legislazione ginevrina ed italiana per commensurare la durata della prescrizione (natura della pena « criminelle ou correctionnelle » secondo gli articoli 66 e 67 Cp ginevr.; durata della pena, secondo l'articolo 95 Cp ital.), dovendosi la questione di prescrizione esaminare a tenore dell'articolo 4 del trattato dal punto di vista delle leggi del paese di rifugio, debbasi per giudicare della natura della pena che si pretende prescritta, tener calcolo esclusivamente della pena pronunciata, oppure, come fa il ricorrente, della pena applicabile secondo le leggi dello Stato di rifugio. La questione è da risolversi nel primo di questi sensi, d'accordo colla più parte degli scrittori (ved. Blanchet, *Traité de l'extradition*, N° 318; Fiore, *droit pénal international*, II, N° 338; Martitz, *Intern. Rechtshilfe*, pag. 77 e seg.). È bensì vero che si tratta di un giudizio contumaciale, rinvocabile in ogni tempo, secondo le legislazioni ginevrina e italiana (art. 428 Cod. gin. e art. 543 Cod. ital.), quindi di un giudizio non definitivo, eseguibile, ma di forza ed efficacia limitate, fino all'arresto o presentazione del condannato; ma fino a revoca avvenuta, esso deve riguardarsi cio nondimeno come l'estrinsecazione della volontà giudiziale dello Stato, le cui leggi sono state violate mediante l'atto delittuoso, e, nella questione di determinazione della pena, esso deve quindi far stato per le Autorità dello Stato di rifugio.

3. Un'altra questione che non venne ventilata, ma che potrebbe ventilarsi, è quella di sapere, se in ragione del carattere contumaciale della sentenza, l'eccezione di prescrizione della pena sia la sola sollevabile, oppure se la domanda

di estradizione debba esaminarsi anche dal punto di vista della prescrizione dell'azione penale, colle relative conseguenze dell'interruzione della prescrizione, ecc. (Vedasi la sentenza del Tribunale federale nell'extradizione Cornicella, vol. XXII, pag. 1035.) La questione deve risolversi a seconda delle regole vigenti negli Stati interessati in materia di procedura contumaciale. Controverso è solo (ved. Lammasch, Auslieferungspflicht, pag. 437) se siano le regole dello Stato di rifugio o quelle dello Stato requirente che debbano applicarsi. Questa controversia non ha però, nel caso concreto, importanza pratica, i disposti degli articoli 428 Cpp ginevr. e 543 Pp ital. avendo essenzialmente lo stesso tenore. Ambedue questi articoli dispongono cioè che quando un condannato in contumacia si costituisce in arresto o perviene in potere della giustizia, *prima che la pena sia prescritta*, la condanna in contumacia cade di pieno diritto e si fa luogo ad un nuovo processo ordinario. Essi non parlano che della prescrizione della pena, non dell'azione penale. Evidentemente i legislatori italiano e ginevrino hanno quindi considerato i giudizi in contumacia come atti giudiziari costituenti un ostacolo al decorso della prescrizione dell'azione penale, almeno fino a tanto che il contumace non si costituisca in arresto o non pervenga altrimenti in mano della giustizia, e non ammettono perciò, di fronte a giudizi contumaciali, che una sola prescrizione, la prescrizione della pena. È ciò che risulta del resto anche dalla dottrina formatasi su altre legislazioni similari (ved. Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, vol. VIII, N° 4112). Di conseguenza non può trattarsi anche nel caso concreto che di una sola prescrizione, della prescrizione della pena.

4. Ciò dato, l'ammissibilità dell'extradizione Casiraghi per tutti e singoli i reati di cui fu dichiarato colpevole nella sentenza 12 dicembre 1894 non può più formare oggetto di dubbio. Per ogni e singolo reato, la pena stabilita in via contumaciale dal giudice competente in ragione di territorio, ossia del luogo del delitto commesso, è la pena della reclusione. Questa pena è, in base alla legislazione ginevrina (arti-

colo 8 Cp), di natura criminale. Essa si prescrive quindi, in base al disposto dell'articolo 66 di detto Codice, solo dopo un decorso di venti anni, che non è punto raggiunto nel caso concreto.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale

pronuncia:

L'opposizione Casiraghi alla sua domanda di estradizione è respinta.